

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi»

[COM(2015) 586 final — 2015/0270 (COD)]

(2016/C 177/04)

Relatore: Daniel MAREELS

Il Parlamento europeo, in data 18 gennaio 2016, e il Consiglio, in data 20 gennaio 2016, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi»

[COM(2015) 586 final — 2015/0270 (COD)].

La sezione specializzata unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 marzo 2016.

Nella sua 515^a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 marzo 2016 (seduta del 17 marzo 2016), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 197 voti favorevoli, 2 voti contrari e 8 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. **Congiuntamente e contestualmente** alle sue proposte per un sistema europeo di assicurazione dei depositi (in prosieguo: «EDIS»), la Commissione ha pubblicato la **comunicazione** intitolata **Verso il completamento dell'Unione bancaria** ⁽¹⁾. È evidente che i due testi vanno di pari passo e l'introduzione di nuove misure di condivisione dei rischi (la proposta in merito all'EDIS) deve essere «accompagnata» da misure supplementari di riduzione dei rischi nell'ambito dell'Unione bancaria (la comunicazione). Risulta quindi che i due documenti costituiscono due elementi di uno stesso insieme e, pertanto, il Comitato ritiene opportuno pronunciarsi anche sulla comunicazione. Il CESE accoglie con favore sia la proposta di regolamento sia la comunicazione.

1.2. Dato che è ormai dimostrato che l'EDIS e le annunciate **misure di riduzione dei rischi** hanno in comune una serie di obiettivi chiave fondamentali relativi al rafforzamento e al completamento dell'Unione bancaria, il CESE ritiene in sintesi e in linea di principio che questi due tipi di misure debbano essere **realizzati nello stesso modo e con strumenti e metodi realmente equivalenti**. Questi metodi, che dovrebbero fornire garanzie identiche affinché gli obiettivi perseguiti sui due fronti siano effettivamente realizzati, sono ancora più importanti dal momento che i due tipi di misure sono complementari e necessari per poter offrire una soluzione accettabile ed equilibrata per tutti, che sia al tempo stesso definitiva. Di conseguenza e perché si compiano progressi reali, il Comitato ritiene **essenziale** garantire che l'EDIS e le pertinenti misure di riduzione dei rischi siano **trattati e attuati senza indugio, simultaneamente e in modo efficace**, secondo un calendario chiaro e concreto. Creare le condizioni giuste per poter compiere dei passi avanti è fondamentale anche per il **completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM)**, di cui l'**Unione bancaria** rappresenta un elemento chiave.

1.3. L'EDIS è di grande importanza per l'Unione bancaria, di cui costituisce il terzo pilastro. Il CESE ha già dichiarato in passato di essere assolutamente favorevole a proseguire il completamento dell'Unione bancaria e a creare un sistema di assicurazione dei depositi, raccomandando che ciò avvenga in tempi rapidi, al fine di rafforzare la stabilità economica e finanziaria dell'UE.

⁽¹⁾ COM(2015) 587 final.

1.4. Garantire che i depositi siano stabili, sicuri e ben tutelati è nell'interesse di tutti, e in primo luogo dei risparmiatori e dei depositanti. Il CESE rimane convinto dell'importanza di preservare la fiducia in questi strumenti e di garantirne la migliore protezione. Il momento attuale impone di far crescere la fiducia dei risparmiatori e dei depositanti nelle banche e di permettere loro di godere dei vantaggi dell'integrazione finanziaria e di condizioni di parità tra gli istituti di credito. Inoltre, la stabilità dei depositi rimane essenziale per il finanziamento dell'economia, come anche delle famiglie e delle imprese, in particolare quelle piccole e medie.

1.5. Il CESE reputa importante che l'EDIS consenta di ridurre ulteriormente i rischi generali legati all'Unione bancaria, aumentare la resilienza delle banche rispetto a potenziali crisi finanziarie e rafforzare la stabilità finanziaria. Un sistema europeo di assicurazione dei depositi può influire favorevolmente sulla situazione dei singoli Stati membri e delle banche, dal momento che può contribuire in modo più efficace ad assorbire gli shock di grande portata a livello locale. Può scoraggiare taluni operatori dallo speculare contro determinati paesi o determinate banche e può abbassare così la probabilità di corsa agli sportelli. Al tempo stesso, può ulteriormente indebolire il legame tra gli istituti bancari e i rispettivi emittenti sovrani nazionali.

1.6. Per le banche, le annunciate misure volte a ridurre il rischio nell'ambito dell'Unione bancaria sono altrettanto indispensabili. Contribuiscono a consolidare quest'ultima, in quanto consentono di migliorare la parità di condizioni tra le banche e di indebolire i loro legami con i rispettivi emittenti sovrani nazionali, a tutto vantaggio della resistenza e della stabilità del sistema. L'accettazione di meccanismi di condivisione dei rischi richiede l'effettiva attuazione di pari condizioni in termini di regolamentazione e di vigilanza, fatto che, a sua volta, contribuisce alla fiducia reciproca necessaria tra tutte le parti interessate dal progetto di Unione bancaria.

1.7. Tali misure richiedono un recepimento e un'attuazione completi, da parte di tutti gli Stati membri, del quadro legislativo esistente dell'Unione bancaria [direttiva risanamento e risoluzione degli enti creditizi (BRRD) e direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DSGD)]. È positivo rilevare che il numero di Stati membri che devono ancora compiere uno sforzo è diminuito dopo la pubblicazione delle proposte relative all'EDIS e della comunicazione. La Commissione sta adottando misure per quanto riguarda i paesi in ritardo di recepimento.

1.8. È importante ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario e raggiungere la massima armonizzazione in seno all'Unione bancaria negli ambiti in cui sono già state adottate delle misure. A tal fine occorre pervenire prima alla realizzazione di sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) ben capitalizzati, stabili ed efficaci, evitando il più possibile i rischi potenziali di azzardo morale, in capo sia alle banche che ai poteri pubblici e ai risparmiatori, anche nel quadro dell'ulteriore attuazione di questo pilastro dell'Unione bancaria. L'effettiva sussistenza di condizioni di azzardo morale potrebbe infatti pregiudicare un funzionamento efficace e sicuro dell'Unione bancaria stessa. Il requisito in base al quale uno Stato membro può ricorrere all'EDIS solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte non è superfluo in questo contesto.

1.9. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione d'impatto approfondita e globale, che potrebbe basarsi su studi analoghi effettuati in precedenza nell'ambito delle direttive sugli SGD, tenuto conto dell'importanza di tale questione per l'Unione bancaria, il completamento dell'UEM e la fiducia dei risparmiatori e dei depositanti. I risultati di questo studio dovrebbero essere pubblicati, anche al fine di rafforzare ulteriormente la legittimità della proposta stessa.

1.10. Inoltre, le differenze tra un paese e l'altro continuano a essere notevoli e rimangono irrisolte numerose sfide in diversi settori, come risulta peraltro da una serie di recenti relazioni internazionali. È opportuno affrontare queste differenze e raccogliere queste sfide. Senza pretese di esaustività, in questo contesto si tratta in particolare del volume ancora considerevole dei «prestiti in sofferenza» nel settore bancario e della sua distribuzione non uniforme tra le banche e gli Stati membri della zona euro.

1.11. Il Comitato ritiene che, nel quadro dell'ulteriore riduzione dei rischi, occorra tuttavia prestare sufficiente attenzione ai suoi effetti sulla concessione del credito. In particolare la concessione di prestiti alle PMI, alle piccole e medie industrie, alle startup e ad altre nuove imprese deve essere e rimanere una priorità essenziale per l'UE e gli Stati membri.

1.12. Inoltre, il Comitato reputa assai importante compiere dei passi avanti anche sul fronte del completamento dell'UEM, la quale essendo fondata, tra l'altro, su un pilastro monetario e un pilastro finanziario richiede l'attuazione di un'Unione bancaria a tutti gli effetti guidata dall'UE. In considerazione delle precedenti affermazioni del Comitato sull'UEM, secondo cui essa era ancora fragile e doveva far fronte a enormi sfide, occorre continuare a rafforzarla, puntando allo sviluppo di tutti i suoi pilastri.

1.13. A tale riguardo, il Comitato ritiene assolutamente indispensabile creare le condizioni favorevoli e adeguate a rendere possibile la realizzazione di progressi concreti. A giudizio del Comitato, tutto ruota attorno alla «fiducia» e al suo rafforzamento tra gli Stati membri. La fiducia tra gli Stati membri richiede però la parità di condizioni e orientamenti simili, fondati sulla convergenza.

1.14. Tale convergenza ha subito l'impatto negativo della crisi ed è importante ora riprendere al più presto a compiere passi avanti a livello di Stati membri e nel loro riavvicinamento. Al tempo stesso, occorre inoltre sostenere la ripresa, facilitare la correzione degli squilibri macroeconomici e migliorare la capacità di adattamento.

1.15. Il CESE condivide il principio secondo cui il nuovo sistema di assicurazione dei depositi deve essere neutrale in termini di costi per il settore bancario, ma allo stesso tempo ritiene che sia preferibile specificare il previsto metodo di calcolo dei contributi basato sul rischio direttamente nella proposta sull'EDIS piuttosto che in un atto delegato. Si tratta infatti di un elemento essenziale del regolamento proposto che merita, per una questione di principio, di essere definito al più alto livello.

2. Contesto

2.1. Al momento della creazione dell'Unione bancaria è stato deciso di procedere gradualmente all'introduzione dei suoi elementi portanti.

2.2. Le prime due fasi sono state completate con l'adozione del meccanismo di vigilanza unico, che assegna alla Banca centrale europea (BCE) la vigilanza⁽²⁾ sulle banche⁽³⁾ della zona euro, e con l'attivazione del meccanismo di risoluzione unico, a partire dal 1° gennaio 2016.

2.3. Quale terzo pilastro dell'Unione bancaria viene ora proposto un **sistema europeo di assicurazione dei depositi**⁽⁴⁾, basato sulla direttiva sul sistema di garanzia dei depositi (SGD)⁽⁵⁾ attualmente in vigore, con la quale sono stati introdotti dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi e che prevede il riconoscimento dei sistemi istituzionali di tutela quali SGD. L'introduzione, nel lungo termine, di un sistema europeo di assicurazione dei depositi era stata proposta anche nella «relazione dei cinque presidenti» intitolata *Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa*⁽⁶⁾.

2.4. Il nuovo sistema proposto⁽⁷⁾ dovrebbe essere realizzato gradualmente e per tappe⁽⁸⁾:

2.4.1. La prima fase si ispira a un *approccio riassicurativo*, di durata triennale, fino al 2020. In questa fase, un sistema nazionale di garanzia dei depositi potrà accedere ai fondi del sistema EDIS soltanto dopo aver esaurito le sue risorse proprie e a condizione che le norme pertinenti della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi siano pienamente applicate dallo Stato membro interessato. L'obiettivo è quello di indebolire il legame tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali.

2.4.2. Successivamente, l'EDIS diventerà un sistema a mutualizzazione progressiva («coassicurazione»). In questa fase, un sistema nazionale non sarà tenuto a esaurire i fondi propri prima di poter accedere, in caso di necessità, ai fondi EDIS. La quota di tali risorse cui un sistema nazionale potrà attingere sarà inizialmente bassa (20 %) per poi aumentare nell'arco di quattro anni fino all'80 %. Questo introduce un maggior grado di condivisione dei rischi tra i sistemi nazionali.

2.4.3. Nella terza fase, la quota di rischio assunto dall'EDIS salirà gradualmente fino al 100 %. In questo modo, a partire dal 2024, il nuovo sistema andrà a sostituire completamente i sistemi nazionali di garanzia dei depositi diventando l'unico sistema responsabile del pagamento dell'indennizzo ai depositanti.

2.5. Contestualmente verrà anche creato sin dall'inizio un Fondo europeo di assicurazione dei depositi, finanziato con i contributi delle banche commisurati al grado di rischio. Il sistema è concepito in modo da essere neutrale in termini di costi per il settore bancario, nel senso che i contributi europei saranno detratti dai contributi nazionali ai sistemi di garanzia dei depositi.

2.6. Il sistema è accompagnato da solide garanzie: saranno assicurati, ad esempio, soltanto i sistemi nazionali di garanzia che soddisferanno le norme UE e che saranno stati creati in conformità a tali norme.

⁽²⁾ Dal novembre 2014.

⁽³⁾ Per i grandi istituti (circa 130), tale vigilanza sarà svolta direttamente dalla BCE, mentre per gli altri (oltre 6 000), saranno chiamate a intervenire in prima linea le autorità nazionali di vigilanza.

⁽⁴⁾ Noto anche come «sistema EDIS» (dall'inglese European Deposit Insurance Scheme).

⁽⁵⁾ La direttiva prevede la protezione dei depositi dei risparmiatori europei fino a un importo di 100 000 EUR.

⁽⁶⁾ Cfr. *Completing Europe's Economic and Monetary Union*, Report by Jean-Claude Juncker in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi and Martin Schulz, *Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa*, relazione di Jean-Claude Juncker elaborata in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf, in particolare pag. 11.

⁽⁷⁾ Cfr. la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, COM(2015) 586 final — 2015/0270 (COD), pubblicata il 24 novembre 2015.

⁽⁸⁾ L'architettura del sistema EDIS ricalcherebbe quella della struttura tipo dell'Unione bancaria: un *codice unico europeo*, rappresentato dall'attuale direttiva sul sistema di garanzia dei depositi, applicabile a tutti i 28 Stati membri, completato dal sistema EDIS, obbligatorio per gli Stati membri della zona euro e aperto agli altri Stati membri dell'UE che intendono aderire all'Unione bancaria.

2.7. In parallelo, in una comunicazione intitolata *Verso il completamento dell'Unione bancaria*, la Commissione ha annunciato una serie di misure volte a ridurre i rischi all'interno dell'Unione bancaria⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

3. Osservazioni generali

3.1. Il Comitato constata che insieme alla proposta sull'EDIS è stata pubblicata una comunicazione sulla riduzione del rischio in seno all'Unione bancaria⁽¹¹⁾. Secondo la Commissione, queste due pubblicazioni vanno di pari passo, e l'introduzione di un'ulteriore condivisione dei rischi (cfr. la proposta sull'EDIS) deve essere «accompagnata» da misure aggiuntive di riduzione di questi ultimi. Il Comitato considera quindi questi due testi come due elementi di uno stesso insieme. Le osservazioni qui formulate in merito ai nuovi testi vanno pertanto lette in questa luce.

3.2. Il Comitato si è espresso sin dall'inizio a favore dell'Unione bancaria e delle misure adottate in merito ai suoi due primi pilastri⁽¹²⁾, facendo anche presente che è importante procedere senza indugi⁽¹³⁾.

3.3. Allo stesso modo, il Comitato è sempre stato favorevole al completamento dell'Unione bancaria⁽¹⁴⁾ e alla sua rapida integrazione con il terzo pilastro riguardante la protezione dei depositi. In tale contesto ha già avuto occasione di raccomandare il rafforzamento e il miglioramento del sistema comune di protezione dei depositi⁽¹⁵⁾.

3.4. Il Comitato accoglie con favore le proposte in merito all'EDIS e ne sottoscrive pienamente gli obiettivi di consolidare l'Unione bancaria, di migliorare e uniformare la protezione dei titolari di depositi bancari, di rafforzare la stabilità finanziaria e di limitare ulteriormente il legame tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali.

3.5. Grazie al principio della condivisione dei rischi, un tale sistema può avere un impatto positivo sulla situazione di determinati Stati membri e di determinate banche, dal momento che può contribuire, meglio dei sistemi nazionali attuali, ad assorbire eventuali shock di grande portata a livello locale. Può scoraggiare taluni operatori dallo speculare contro determinati paesi o determinate banche e abbassare così il rischio complessivo nell'intera Unione bancaria.

3.6. È indispensabile garantire un adeguato livello di protezione e il massimo grado di tutela dei depositi dei risparmiatori. Da quando è iniziata la crisi sono stati realizzati importanti progressi, e la finalità delle nuove proposte può contribuire ad accrescere ulteriormente la fiducia, in quanto esse possono concorrere a rafforzare l'integrazione finanziaria tra i paesi e a garantire condizioni di parità tra le banche.

⁽⁹⁾ Le misure annunciate sono in particolare le seguenti:

- ridurre le opzioni e le discrezionalità nazionali nell'applicazione delle norme prudenziali in maniera tale che il meccanismo di vigilanza unico possa operare nel modo più efficace possibile;
- armonizzare i sistemi nazionali di garanzia dei depositi;
- adottare disposizioni legislative volte ad attuare gli elementi rimanenti, riguardanti le banche, del nuovo quadro normativo concordato a livello internazionale, in particolare al fine di limitare la leva finanziaria delle banche, garantire la stabilità dei finanziamenti bancari e migliorare la comparabilità degli attivi ponderati per il rischio, nonché per far sì che le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria relative alla capacità delle banche di assorbire completamente le perdite siano attuate entro il 2019, in modo tale che per le banche in difficoltà siano disponibili risorse sufficienti senza dover ricorrere al denaro dei contribuenti;
- applicare le norme vigenti in modo che l'impiego dei finanziamenti pubblici per mantenere la solvibilità e la resilienza del settore bancario sia ridotto al minimo;
- rafforzare la convergenza per quanto riguarda la normativa sull'insolvenza, come indicato nel piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali;
- adottare iniziative in materia di trattamento prudenziale dell'esposizione delle banche al rischio sovrano, quali la riduzione dell'esposizione delle banche a uno specifico emittente sovrano per garantire una diversificazione del rischio.

⁽¹⁰⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — *Verso il completamento dell'unione bancaria* COM(2015) 587 final del 24.11.2015.

⁽¹¹⁾ Cfr. sopra il punto 2.7.

⁽¹²⁾ Ossia il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico.

⁽¹³⁾ Cfr. tra l'altro il parere del CESE in merito alla *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi*, COM(2012) 512 final — 2012/0244 (COD), e alla *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria* (GU C 11 del 15.1.2013, pag. 34), punto 1.12.

⁽¹⁴⁾ Cfr., tra gli altri, i pareri del CESE sul tema *Completare l'Unione economica e monetaria — Le proposte del Comitato economico e sociale europeo per la prossima legislatura europea*, (GU C 451 del 16.12.2014, pag. 10), e *Completare l'UEM: il pilastro politico*, (GU C 332 dell'8.10.2015, pag. 8).

⁽¹⁵⁾ Cfr. pareri menzionati alle note 13 e 14.

3.7. Depositi bancari stabili rappresentano innanzitutto una fonte sana ed essenziale di finanziamento dell'economia, delle famiglie e delle piccole e medie imprese, (come le PMI, le piccole e medie industrie⁽¹⁶⁾ e le startup), e contribuiscono in tal modo alla necessaria crescita economica. Le PMI (in senso lato) danno un contributo essenziale all'economia europea. Esse rappresentano oggi oltre due terzi del totale dell'occupazione nel settore privato e l'85 % della crescita netta dell'occupazione. Per il CESE è evidente che garantire l'erogazione di crediti alle PMI sostenibili è essenziale per la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro. È quindi opportuno farne una priorità sia a livello europeo che a livello nazionale.

3.8. Le misure volte a ridurre ulteriormente i rischi rientrano in un approccio simile a quello adottato per l'EDIS. Il Comitato accoglie quindi altrettanto favorevolmente il documento della Commissione, soprattutto perché i due testi hanno in comune una serie di obiettivi fondamentali quali il rafforzamento dell'Unione bancaria e l'indebolimento del legame tra le banche e gli emittenti sovrani nazionali, ma anche perché la realizzazione di tali obiettivi richiede chiaramente una «combinazione di misure».

3.9. Per quanto riguarda la riduzione dei rischi, la situazione attuale non deve essere ignorata. Occorre prestare un'attenzione particolare all'ulteriore riduzione dei rischi nel settore bancario e a una maggiore armonizzazione in seno all'Unione bancaria negli ambiti in cui sono già state adottate iniziative.

3.10. È necessario, in primo luogo, che tutti gli Stati membri recepiscano e applichino integralmente il quadro normativo esistente in materia di Unione bancaria. Rispetto al momento della pubblicazione della proposta relativa all'EDIS, quando molti Stati membri non avevano recepito — oppure lo avevano fatto solo parzialmente — le direttive BRRD e/o SGD, la situazione è migliorata. La Commissione sta adottando misure per quanto riguarda i paesi in ritardo di recepimento⁽¹⁷⁾.

3.11. Le successive fasi di attuazione e applicazione del sistema di garanzia dei depositi e del relativo meccanismo di finanziamento ex ante comportano alcune sfide. Al fine di limitare il rischio di «azzardo morale», il Comitato reputa necessario anche procedere a una maggiore armonizzazione e alla previa realizzazione di sistemi nazionali stabili, ben capitalizzati ed efficaci a garanzia dei depositi. Occorre inoltre prestare attenzione a ridurre tale rischio in ogni fase dell'attuazione dell'EDIS. A questo proposito, non vanno sottovalutati i pericoli che potrebbero derivare da una mutualizzazione troppo rapida e troppo rigida dei rischi. Il requisito in base al quale uno Stato membro può ricorrere all'EDIS solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte non è superfluo in questo contesto.

3.12. Inoltre, continuano a essere notevoli le differenze tra i paesi e rimangono irrisolte numerose sfide in diversi settori, come risulta peraltro da una serie di recenti relazioni internazionali⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾. Questi problemi devono essere affrontati. Si può in particolare pensare al volume ancora considerevole dei «prestiti in sofferenza» nel settore bancario e alla sua distribuzione non uniforme tra le banche e gli Stati membri della zona euro⁽²⁰⁾. La soluzione efficace di questi problemi, che dovrebbe tener conto di tutti gli altri elementi pertinenti, può essere considerata una condizione per poter avanzare verso la condivisione dei rischi nel quadro della protezione dei depositi. Ciò richiede, tra l'altro, di istituire un meccanismo di sorveglianza omogeneo guidato dall'UE.

⁽¹⁶⁾ Conosciute con la sigla PMI in francese e SMI in inglese.

⁽¹⁷⁾ In merito alla direttiva sugli SGD, cfr. il comunicato stampa della Commissione europea del 10 dicembre 2015 «Servizi finanziari: la Commissione chiede a 10 Stati membri di applicare le norme UE sui sistemi di garanzia dei depositi» (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6253_it.htm);

Sulla BRRD, cfr. il comunicato stampa del 22 ottobre 2015 intitolato «La Commissione ricorre contro sei Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia europea per mancato recepimento delle norme dell'UE in materia di risanamento e risoluzione delle banche» (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5827_fr.htm)

⁽¹⁸⁾ Cfr., tra gli altri, la relazione dell'Autorità bancaria europea (EBA) intitolata EBA — 2015 EU-wide transparency exercise — aggregate report [Esercizio di trasparenza a livello europeo 2015], <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1280458/2015+EU-wide+Transparency+Exercise+Report+FINAL.pdf> (del novembre 2015), e il numero 2015/5 dell'Economic Bulletin (Bollettino economico) della BCE <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201505.en.pdf>

⁽¹⁹⁾ Cfr. relazione dell'EBA, in particolare la sintesi (executive summary), pagg. 6 e 7, in cui si afferma che *anche la qualità degli attivi e i livelli di redditività sono migliorati; il loro livello di partenza era però basso e essi rimangono fonte di preoccupazione. Le esposizioni non performanti, pubblicate per la prima volta secondo la definizione armonizzata dell'EBA, sono prossime al 6 % del totale dei prestiti e degli anticipi in tutta l'UE (e al 10 % se si considerano soltanto le società non finanziarie), anche se con notevoli variazioni tra un paese l'altro e tra una banca e l'altra. Nel corso del 2015 la redditività è migliorata, ma rimane debole in termini storici e rispetto al costo stimato del capitale proprio delle banche. Al giugno 2015 il rendimento aggregato del capitale di vigilanza detenuto dalle banche dell'UE era pari al 9,1 %.* Infine, in termini di esposizioni sovrane, i dati pubblicati oggi mostrano che la preferenza a investire in debito sovrano interno è ancora rilevante anche se in graduale diminuzione, dal momento che nel giugno 2015 le banche hanno registrato una crescita dei loro investimenti in debito sovrano estero.

⁽²⁰⁾ Relazione sulla stabilità finanziaria, pubblicata dall'EBA nel novembre 2015, cfr. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialstabilityreview201511.en.pdf?24cc5509b94b997f161b841fa57d5eca>, pag. 74 e segg.

3.13. I risultati dello studio d'impatto approfondito sull'EDIS non sono stati messi a disposizione del pubblico, in violazione delle prescrizioni di trasparenza. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione d'impatto approfondita e globale, che potrebbe basarsi su studi analoghi effettuati in precedenza nell'ambito delle direttive sugli SGD⁽²¹⁾, tenuto conto dell'importanza di tale questione per l'Unione bancaria, il completamento dell'UEM e la fiducia dei risparmiatori e dei depositanti. I risultati di questo studio dovrebbero essere pubblicati, anche al fine di rafforzare ulteriormente la legittimità della proposta stessa.

3.14. Le misure supplementari per la riduzione del rischio annunciate per il futuro devono essere oggetto di un approccio simile a quello seguito per l'EDIS, dato che questi due tipi di misure mirano a rafforzare l'Unione bancaria, e devono essere concretizzate e attuate non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

3.15. Tenendo conto di quanto precede, è evidente che bisognerà sforzarsi di realizzare questi due tipi di misure nello stesso modo. Esse sono infatti complementari e necessarie per pervenire ad una soluzione equilibrata e al tempo stesso definitiva. Di conseguenza, è essenziale fare in modo che l'EDIS e le misure pertinenti di riduzione dei rischi⁽²²⁾ siano trattati e attuati senza indugi, simultaneamente e in modo efficace. Tale impostazione non darà soltanto un contributo fondamentale alla realizzazione dell'Unione bancaria e al completamento dell'UEM (cfr. infra), ma offrirà anche le migliori garanzie di poter compiere dei reali passi avanti.

3.16. A giudizio del Comitato, questo aspetto è di grande importanza anche nel quadro del completamento dell'UEM, la quale si fonda, tra l'altro, su un pilastro monetario e un pilastro finanziario, con al centro un'Unione bancaria a tutti gli effetti. In considerazione delle precedenti affermazioni del Comitato sull'UEM, secondo cui essa era ancora fragile e doveva far fronte a enormi sfide⁽²³⁾, occorre continuare a rafforzarla, puntando allo sviluppo di tutti i suoi pilastri.

3.17. Come il Comitato ha già avuto modo di osservare, a causa del persistere dei legami tra gli emittenti sovrani e le banche, gli Stati membri sono ancora riluttanti a creare le condizioni politiche ed economiche necessarie, con il risultato che le decisioni più appropriate ed efficaci vengono rinviate a tempo indeterminato⁽²⁴⁾.

3.18. È dunque importante fare in modo che si possano compiere dei passi avanti, e a tale riguardo tutto ruota attorno alla «fiducia» tra gli Stati membri e al suo rafforzamento. La fiducia tra gli Stati membri richiede però la parità di condizioni e orientamenti simili, fondati sulla convergenza.

3.19. Tale convergenza ha subito l'impatto negativo della crisi ed è importante ora riprendere al più presto a compiere passi avanti a livello di Stati membri e nel loro riavvicinamento. Al tempo stesso, occorre inoltre sostenere la ripresa, facilitare la correzione degli squilibri macroeconomici e migliorare la capacità di adattamento.

4. Osservazioni specifiche

4.1. Per quanto riguarda la proposta sull'EDIS, il CESE condivide il principio secondo cui tale sistema deve essere neutrale in termini di costi per il settore bancario. Il contributo del settore bancario è stata fissato precedentemente allo 0,8 %⁽²⁵⁾ (26) dei depositi garantiti, a seguito di un approfondito studio d'impatto. È quindi importante non aumentare il contributo totale ai sistemi nazionali ed europei, al fine di rispettare la neutralità dei costi.

4.2. Inoltre, in questo quadro è importante armonizzare al massimo i contributi nazionali, in modo da creare condizioni di parità di trattamento tra i sistemi nazionali di garanzia dei depositi ed evitare le divergenze tra gli stessi.

4.3. Tale approccio di parità deve essere prioritario sia nelle relazioni tra i paesi partecipanti all'Unione bancaria sia nei confronti degli Stati membri che non ne fanno parte. Ciò presuppone, tra l'altro, che continuino gli sforzi di armonizzazione delle attuali disposizioni della direttiva SGD, per promuovere una maggiore convergenza tra i sistemi esistenti in tutti gli Stati membri.

⁽²¹⁾ Secondo le dichiarazioni dei rappresentanti della Commissione, le proposte attuali si basano sullo studio d'impatto eseguito in occasione della modifica della direttiva SGD. Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010SC0834>, in particolare i paragrafi 7.8 e 7.11 (documento non disponibile in italiano).

⁽²²⁾ Per quanto riguarda tali misure di riduzione del rischio, si tratterà di dare attuazione in via prioritaria alle misure più pertinenti nella prospettiva qui descritta.

⁽²³⁾ Cfr. pareri menzionati alla nota 14.

⁽²⁴⁾ Cfr. il primo parere menzionato alla nota 14, punto 4.1.2.

⁽²⁵⁾ Nel quadro della direttiva SGD.

⁽²⁶⁾ Ovvero allo 0,5 %, se sussistono certe condizioni.

4.4. I sistemi di tutela istituzionali forniscono sostegno finanziario quando i loro membri si trovano in situazioni difficili e contribuiscono quindi a prevenire i fallimenti bancari. L'azione preventiva di questi meccanismi dovrebbe essere pienamente riconosciuta nel nuovo sistema EDIS, altrimenti il concetto stesso che ne è alla base rischia di essere rimesso in questione.

Bruxelles, 17 marzo 2016

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
